

PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

*Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L'attuazione delle misure
di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali*

Le azioni previste dall'Agenda per migliorare il funzionamento dei SUAP L'autorizzazione unica ambientale (AUA)

a cura di Carlo Apponi

Reggio Calabria, 16 giugno 2015

Palazzo Foti - Piazza Italia

**Le azioni previste dall'Agenda
per migliorare il
funzionamento dei SUAP**

Il rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica nell'aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della **consultazione telematica** sulle “**100 procedure più complicate da semplificare**”; l'iniziativa è stata lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

La consultazione è stata online per **12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014)**. Sono pervenuti circa 2.000 contributi da cittadini e imprese inviando segnalazioni circostanziate che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia e forniscono indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di suggerimenti e proposte.

Il rapporto “**Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese**” illustra i risultati della consultazione e presenta la **top ten** delle complicazioni burocratiche. Attraverso una selezione di centinaia di “storie” e di suggerimenti, vengono descritti gli adempimenti e le procedure più complicati e le proposte per affrontarli.

Il rapporto "Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese"

La **top ten** degli adempimenti e delle procedure più complicate è la seguente:

CITTADINI	IMPRESE
1 <i>Adempimenti fiscali</i>	1 <i>Adempimenti fiscali</i>
2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
3 <i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	3 <i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
4 <i>Procedure per i disabili</i>	4 <i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
5 <i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	5 <i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>

L' «Agenda per la semplificazione»

I risultati della consultazione telematica hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una **nuova politica di semplificazione** e un'**agenda** condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, all'art. 24 (**Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard**) dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **il CdM approva l'Agenda** per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
- le **amministrazioni statali adottano** con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale** per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;

L' «Agenda per la semplificazione»

- le **PP.AA. regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese**; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- **gli accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la **modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it** ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi **statuti e delle relative norme di attuazione**.

L' «Agenda per la semplificazione»

L' **Agenda** individua **cinque settori** strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa:

- La **cittadinanza digitale**
- Il **welfare e la salute**
- Il **fisco**
- L' **edilizia**
- L' **impresa**

Per ciascun settore, l'Agenda individua **azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi**.

Viene garantito il **controllo del raggiungimento dei risultati** che saranno resi accessibili on line, anche assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nel monitoraggio della fase attuativa.

Il **Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata** verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo **stato di avanzamento dell'Agenda**.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

1. Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e Linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa **agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza** nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

2. Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per **favorire i nuovi investimenti** attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di aree vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire **certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure**.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti **a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle best practices delle Regioni e degli sportelli unici.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

3. SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto dal 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica dal 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale. L'azione, in particolare, prevede:

1. la **verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP** attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
2. la promozione di **interventi di affiancamento** formativo agli operatori;
3. l'adozione delle **misure necessarie a rimuovere gli ostacoli** alla operatività del SUAP;
4. la promozione del **coordinamento tra le amministrazioni** che intervengono nel procedimento unico;
5. la **valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it**, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

4. Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli **soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso**, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

5. Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella **semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari** all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

6. Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

1. **ridurre il numero** di conferenze in presenza;
2. differenziare le **modalità di esame contestuale degli interessi pubblici** in relazione alla complessità delle procedure;
3. **utilizzare la telematica**;
4. **ridurre i tempi**.

7. Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

1. **definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale** e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
2. **adeguamento della modulistica** alle specificità regionali;
3. **monitoraggio dell'applicazione dell'AUA**, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

8. Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA **interessando altri fondamentali adempimenti ambientali**, attraverso la realizzazione di **modulistica standardizzata** atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

9. Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il **d.m. 30 marzo 2015** (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le **linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome**, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata **una revisione della procedura prevista dall'art. 20** (verifica di assoggettabilità) **del d.lgs 152/2006** volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «screening».

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

1. la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di **semplificazione dei controlli**;
2. la **ricognizione delle principali tipologie di controllo** a cui sono assoggettate le imprese;
3. l'individuazione di **misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati** gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

11. Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di **sanità veterinaria**, di **sicurezza degli alimenti** (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e **digitalizzazione delle procedure** (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: il cronoprogramma

Settore chiave	2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5. L'impresa												
5.1 Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese						☑						
5.2 Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse												☑
5.3 SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti				☑				☑				
5.4 Ricognizione dei procedimenti		☑			☑							
5.5 Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa				☑				☑				
5.6 Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi				☑								
5.7 Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato	☑	☑				☑						
5.8 Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali						☑		☑				☑
5.9 Verifica di assoggettabilità alla VIA	☑	☑		☑								
5.10 Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese		☑		☑				☑				☑
5.11 Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione												☑

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, **il d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i **vantaggi**:

- a) **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)
- b) **i progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione *comprende e sostituisce* tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (*art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013*):

*Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 (screening) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.** (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)*

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali , l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali , mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane , l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue . L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l' utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste ;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola) , e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva .
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico . Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti . La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale** ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di **scarichi idrici contenenti sostanze pericolose**, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi per l'invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Rinnovo

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' art. 4, c. 1.

È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifica

Il gestore che intende effettuare una **modifica** dell'attività o dell'impianto ne dà **comunicazione** all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni dalla comunicazione**, può procedere all'esecuzione della modifica.


L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, **nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifiche



- **modifica**: ogni variazione al **progetto, già autorizzato**, realizzato o in fase di realizzazione **o dell'impianto**, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni **modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore** che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

Il procedimento amministrativo: art. 2, l. n. 241/1990

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad **un'istanza**, ovvero debba essere **iniziato d'ufficio**, le PP.AA. hanno il dovere di concluderlo mediante **l'adozione di un provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta **irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda**, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un **provvedimento espresso redatto in forma semplificata**, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al **punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo**. (co. 1)

I **termini per la conclusione** del procedimento **decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte. (co. 6)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (*valutazioni tecniche*), **i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, co. 2. (co. 7)

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal **codice del processo amministrativo**. Le **sentenze passate in giudicato** che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla **Corte dei conti**. (co. 8)

Il procedimento amministrativo: art. 2, l. n. 241/1990

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce **elemento di valutazione della performance individuale**, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (co. 9)

L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il **soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia**. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al **dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione**. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (co. 9-bis)

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al co. 7 (integrazioni), il privato può rivolgersi al **responsabile del potere sostitutivo** perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (co. 9-ter)

Il procedimento amministrativo: artt. 2 e 2-bis, l. n. 241/1990

Il responsabile individuato ai sensi del co. 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (co. 9-quater)

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato. (co. 9-quinqües)

Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. (co. 1)

Fatto salvo quanto previsto dal co. 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, **in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988.** In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (co. 1-bis)

Il procedimento amministrativo: art. 28, d.l. n. 69/2013

La P.A. procedente o in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, n. 241/1990, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a **30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.**

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, **l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.** I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.


Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché' delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4


AUA: provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti in materia ambientale di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 59/2013

soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale


autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale **competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA**, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, co. 6-bis, della legge n. 241/1990




Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4




Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



L'articolo 3, comma 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi in elenco. Si prevedono **due sole eccezioni** a tale obbligo:

- l'articolo 3, comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l'articolo 7, comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi** previsti dall'articolo 3, comma 1, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe.

Alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo** di richiedere l'AUA?

Come indicato, la richiesta di AUA é sempre obbligatoria **alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1**, con la sola eccezione dei casi in cui si applica la deroga dell'articolo 3, comma 3, o la deroga dell'articolo 7, comma 1.

Il caso dell'impianto soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 7, comma 1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente.

Si deve, quindi, ritenere che il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 3, comma 3, prevede, come detto, che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Prima domanda AUA

La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, c. 2)?

L'articolo 10, comma 2, non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla “scadenza del primo titolo abilitativo”; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile rispettare tali termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.

- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.

- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)**

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n. ____ del _____

rinnovo dell'AUA n. ____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n. ____ del _____

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(ad es.: scheda A - scarichi)				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i

che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

Si veda ad esempio
[l'art. 209 del d.lgs.
n. 152/2006](#)

Si veda ad esempio [il d.m. 30 marzo 2015](#) (G.U. n. 84, 11 aprile 2015): «**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**»

**Titolo III-bis.
L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE,
del d.lgs. n. 152/2006**

D.1 Dichiarazioni

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

**AUTORIZZAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE**

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

CRITERIO DIFFERENZIALE

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|

d.P.R. 227/2011

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale